



COLLEGIO ITALIANO DI FLEBOLINFOLOGIA

REGOLAMENTO INTERNO

INDICE

• Articolo 1	pag 2
• Articolo 2 (Quote sociali)	pag 2
• Articolo 3 (Soci)	pag 2
• Articolo 4 (Richiesta di nuova adesione da parte di Società)	pag 2
• Articolo 5 (Elezioni)	pag 3
• Articolo 6 (Rappresentanti delle Società Federate)	pag 3
• Articolo 7 (Commissioni)	pag 4
• Articolo 8 (Norme definitive e transitorie)	pag 4
• Articolo 9 (Sezioni Regionali)	pag 5
• Articolo 10 (UEMS e FNOMCeO)	pag 5
• Articolo 11 (Congresso Nazionale)	pag 5



REGOLAMENTO INTERNO DEL COLLEGIO ITALIANO DI FLEBOLOGIA

ARTICOLO 1 (Art. 1-ST)

Il presente **Regolamento Interno** (in sigla RI), regola le attività ordinarie del **Collegio Italiano di Flebologia** (in sigla CIF). Costituisce parte integrante dello statuto del CIF e come tale va ad esso allegato.

ARTICOLO 2 delle quote sociali (Art. 3-ST)

Ogni Società Federata si obbliga a versare al CIF una quota annuale proporzionata al numero dei soci. Tale quota dovrà essere versata entro il mese di Marzo di ogni anno solare ed è comprensiva delle singole quote degli iscritti ad ogni Società Federata. la quota che ogni **Società Federata** dovrà versare annualmente al CIF seguirà la seguente regola:

300 euro di base per ogni Società + 1 euro per ogni socio regolarmente iscritto.

Il numero di soci è calcolato come unità per i soci in possesso di laurea magistrale e ridotta alla metà per gli altri.

ARTICOLO 3 dei Soci (Articolo 4-ST)

Sono iscritti al CIF come Soci Ordinari i Soci regolarmente iscritti alle **Società Federate** che si obbligano a depositarne gli elenchi degli iscritti e lo Statuto presso la Segreteria del CIF. La Società è responsabile dei requisiti dei propri Soci che sono iscritti al CIF senza alcuna valutazione preliminare ad esclusione dei soci da eleggere come rappresentanti in seno al CD (Art. 6 del Regolamento).

Ove la condotta di un socio dovesse ad altri apparire repressibile, è fatto obbligo da parte di chi ne venga a conoscenza, della segnalazione al CD che provvederà in merito. Il CD può decidere di sottoporre il fatto all'analisi del Collegio dei Probiviri che ne valuterà l'operato e proporrà le eventuali sanzioni al CD.

Sono **Soci Ordinari** quelli previsti dall'art.4 dello Statuto, fanno parte dell'elettorato attivo e passivo, hanno tutti i diritti e gli obblighi previsti dallo Statuto e dal RI. Hanno obbligo, per il godimento del ruolo, di risultare in regola con i pagamenti.

Sono **Membri d'Onore** gli Esperti della Materia che si sono particolarmente distinti in campo nazionale o internazionale per meriti scientifici e per la diffusione degli obiettivi e delle finalità del CIF. Vengono proposti dai membri del CD, valutati dal Consiglio Direttivo e nominati dal Presidente del Collegio. Non pagano il contributo annuale, non hanno diritto di voto. Non possono essere eletti a cariche sociali. Non partecipano alle riunioni del CD.

Sono **Soci Sostenitori** persone fisiche, Enti ed Istituzioni pubbliche e private che hanno contribuito con attrezzature, servizi, contributi economici alle funzioni del CIF. Hanno diritto al titolo per il periodo nel quale si è svolta la loro azione salvo diverse disposizioni del CD. Hanno diritto alla citazione nominale in occasione degli eventi pubblici del CIF. Non pagano il contributo annuale. Non hanno diritto di voto. Non possono essere eletti a cariche sociali.

Consiglieri Emeriti. Assumono automaticamente il titolo di Consiglieri Emeriti tutti i membri di un Consiglio Direttivo al termine del periodo in carica, ad eccezione del Presidente che assume il ruolo di Past President.

ARTICOLO 4 Richiesta di nuova adesione da parte di Società (Art. 5-ST)

L'associazione scientifica che intenda entrare a far parte del CIF dovrà inoltrare domanda scritta al Presidente del CD in carica, allegando lettera di intenti, copia dello Statuto ed elenco completo dei soci, comprensivo dei dati fiscali e indirizzo email di ognuno.



Il Presidente esaminata la documentazione la sottoporrà al CD nel corso della prima convocazione utile. A seguito di approvazione da parte del CD stesso la società entrerà a far parte del CIF a seguito di versamento della quota economica corrispondente al numero dei soci. Tale quota sarà ridotta del 50% nel caso in cui la domanda venga accettata nel secondo semestre dell'anno solare.

Il presidente della società entrante dovrà comunicare al presidente del CIF il nominativo del/dei rappresentanti secondo quanto previsto nell'art 5 del RI.

Questi potranno partecipare con pieno diritto al CD di prossima convocazione.

ARTICOLO 5 - Elezioni (Art. 6/7/8/9/10/11/12-ST)

Il CD CIF è composto da rappresentanti delle **Società Federate** che comunicano i nominativi dei propri membri entro 15 (quindici) giorni dall'insediamento del **Presidente Eletto** che avviene al primo di Gennaio per il triennio di competenza.

Gli organi soggetti a meccanismo elettorale sono:

• Consiglio Direttivo - Presidente Eletto (triennio successivo)

Il **Presidente** viene eletto ogni tre anni dal CD in carica con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità di voti, il voto del **Presidente in carica** ha valore doppio.

La elezione del **Presidente Eletto** deve essere svolta entro il 15 Dicembre del terzo anno del mandato del **Presidente in carica**. Il **Presidente eletto si insedia** il primo Gennaio dell'anno di competenza (triennio successivo) ed assume il titolo di **Presidente in carica** ed indice un CD entro 30 (trenta) giorni dal suo insediamento.

La candidatura deve essere inviata da parte del Presidente di ogni società federata interessata, al Presidente del CIF, almeno 20 giorni prima rispetto alla data fissata per le elezioni.

ARTICOLO 6 - Rappresentanti delle Società Federate (Articolo 8-ST)

Il CD CIF rimane in carica per 3 (tre) anni. Si riunisce almeno 2 (due) volte all'anno allo scopo di garantire lo svolgimento delle attività ordinarie. Una riunione all'anno può essere effettuata per via telematica. Ogni Consigliere è tenuto a partecipare alle riunioni, è prevista l'assenza giustificata. Non sono ammesse deleghe. Qualora un Consigliere risultasse assente ingiustificato per più di tre volte consecutive, dopo comunicazione da parte del CD, decade dalla carica di Consigliere e non può essere sostituito per il periodo del suo mandato.

Ogni **Società Federata** ha diritto ad un numero variabile di rappresentanti. Il primo rappresentante viene attribuito in base alla mission della società stessa. Nel caso in cui tale mission sia prevalentemente indirizzata alla flebologia o alla linfologia o ad entrambe, la società in oggetto avrà diritto ad un rappresentante. Nel caso in cui si tratti di società affini in cui la flebologia o la linfologia costituiscano un interesse culturale o di ricerca ma non costituiscono la parte prevalente della disciplina in oggetto, non verrà attribuito nessun rappresentante.

Ulteriori rappresentanti verranno assegnati in base al numero di iscritti, secondo le seguenti proporzioni:

- un rappresentante da 50 a 100 soci;
- due rappresentati a partire 101 a 200 soci;
- tre rappresentanti a partire da 201 soci.

Il numero massimo di rappresentanti consentito per ogni Società Federata è pertanto 4 per le Società con mission prevalente di ordine flebologico e/o linfologico, 3 per le altre.

Il numero di soci è calcolato come unità per i soci in possesso di laurea magistrale e ridotta alla metà per gli altri.

L'associazione che non raggiunga il tetto minimo di 50 soci e che abbia come principale mission la flebologia o la linfologia ha diritto ad un rappresentante nel CD ma non ha diritto al voto.

Le società che non raggiungano il tetto minimo di 50 soci e che non abbiano come principale mission la flebologia e/o la linfologia, non possono iscriversi al CIF.



Qualora un socio risulti iscritto a più società scientifiche appartenenti al CIF e risulti pertanto in più elenchi iscritti, dovrà operare una scelta dichiarando per iscritto in quale lista societaria egli desidera essere annoverato ai soli fini amministrativi.

A tal fine ogni presidente delle società federate dovrà inviare ai propri iscritti una informativa in merito richiedendo nominalmente a coloro che risultino iscritti a più società a quale desiderino essere attribuiti in ordine prioritario.

Una società può autonomamente limitare il proprio numero di rappresentanti aventi diritto, mantenendo inalterata la quota proporzionale del versamento annuale.

ARTICOLO 7 - Commissioni (Art. 8-ST)

Il **Presidente in carica** può nominare **Commissioni permanenti o temporanee** con l'obiettivo di progettare e seguire progetti scientifici e/o culturali in ambito flebologico.

• **Commissioni permanenti:** il Presidente del **CIF** identifica uno o più coordinatori di Commissione la cui carica viene sottoposta al parere del CD. Le Commissioni permanenti sviluppano progetti operativi con modalità e caratteristiche approvate dal CD.

Le Commissioni permanenti possono aderire in rappresentanza del **CIF** ad Associazioni e Società Nazionali ed Internazionali al fine di raggiungere gli obiettivi programmati. Possono ricevere donazioni autonome la cui gestione sarà finalizzata esclusivamente alle attività della Commissione e riportata nel bilancio di fine anno del Collegio in un capitolato autonomo. Decadono automaticamente al termine del 5° anno di mandato.

• **Commissioni temporanee:** Il Presidente del **CIF** può affidare, su proposta del Consiglio Direttivo, a Soci particolarmente esperti, lo sviluppo di progetti Scientifici e culturali da svolgere in tempi definiti. Le Commissioni temporanee presentano all'approvazione del CD il cronoprogramma della attività ed il relativo piano finanziario di previsione per il periodo temporale previsto. Possono avvalersi di finanziamenti sul bilancio del Collegio anche tramite donazioni di Enti Pubblici o Privati. Alla scadenza della programmazione presentata in CD le Commissioni temporanee decadono automaticamente al termine del triennio in carica, salvo rinnovo motivato da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

Tutte le Commissioni attive presso il **CIF** dovranno depositare il rispettivo progetto, i nominativi dei partecipanti ed una relazione semestrale presso il Segretario del **CIF**.

ARTICOLO 8 - Norme definitive e transitorie

Il presente **Regolamento Interno** è parte integrale dello Statuto del **CIF** al quale viene allegato. Può essere modificato con votazione palese a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto di voto dal CD **CIF** su proposta del Presidente in carica. Il CD può, su proposta dei singoli Soci, approvare Regolamenti Speciali per attività Scientifiche, Formative e Societarie comunque previste nello Statuto. Nei Regolamenti Speciali devono essere previste le scadenze delle attività ed i relativi disciplinari.

ARTICOLO 9 - Sezioni Regionali

Le **Sezioni Regionali** sono costituite dai soci iscritti presso le corrispondenti sezioni delle Società Federate al **CIF**. Il numero minimo di soci necessario per la costituzione di una **Sezione Regionale** è fissato in 10 (dieci).

Il CD del **CIF**, ove ne ravvisi la necessità/opportunità può disporre, con propria deliberazione l'aggregazione di due o più **Sezioni Regionali**.

Il CD della **Sezione Regionale del CIF** è composto da un membro per ogni Società Federata rappresentata.

Nel caso in cui non sia raggiunto il numero minimo necessario di tre membri, è necessario l'accorpamento di più regioni, che sarà stabilito dal CD su proposta del Presidente.

Il CD della **Sezione Regionale** elegge al suo interno un Coordinatore, un Vice Coordinatore, un



Tesoriere. A parità di voti prevale il Socio più giovane di età anagrafica. Nel caso in cui più società federate costituiscano una sezione regionale, il numero di delegati sarà proporzionale rispetto al numero di soci delle rispettive società federate.

Il Segretario Regionale viene nominato direttamente dal Coordinatore.

Il CD rimane in carica tre anni, coincidenti con il triennio di nomina del CD **CIF**, e non è rieleggibile per il mandato successivo. Il CD della **Sezione Regionale** delibera con votazione palese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto: in caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Tutte le attività della **Sezione Regionale** devono essere autorizzate dal CD della Società di appartenenza, che deve poi inoltrare la comunicazione al CD del **CIF**.

Le **Sezioni Regionali** partecipano agli eventi Scientifici organizzati dalle Società Federate e Affiliate al **CIF** nel territorio di competenza utilizzando il logo del **CIF**.

ARTICOLO 10 - UEMS e FNOMCeO

La rappresentatività del CIF nella UEMS (The European Union of Medical Specialists) è, al momento della registrazione del presente Statuto, garantita da due membri del CD, nominati dalla FNOMCeO Delegati Nazionali per la Commissione Multidisciplinare in Flebologia (Multidisciplinary Joint Committee in Phlebology MJCP) e da un membro nell'EBP (European Board of Phlebology) sempre nominato dalla FNOMCeO. La FNOMCeO è l'unica Associazione medica Nazionale associata alla UEMS e abilitata con pieni poteri elettivi e di rinnovo del mandato dei Delegati Nazionali per il MJCP della UEMS. Il CIF si impegna inoltre a proseguire la collaborazione con la FNOMCeO per gli obiettivi riguardanti la formazione professionale e l'accreditamento europeo del medico Flebologo.

ARTICOLO 11 - CONGRESSO NAZIONALE

Il CIF organizza di regola un Congresso Nazionale, in sede da definirsi, sentiti i suggerimenti della Segreteria Congressuale. Il programma è redatto dal Presidente in collaborazione con il Direttore Scientifico ed il Comitato Scientifico, sentito il parere del Comitato Scientifico Permanente ed Ufficio di Direzione.